



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA
(verbale di modifica/integrazione dell'accordo governativo siglato in data 14.03.12)

In data 16 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **CO.IMPORT spa IN FALLIMENTO**, per procedere alla modifica/integrazione del verbale di accordo governativo del 14.03.12 di Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.

Sono presenti:

- per la CURATELA FALLIMENTARE della SOCIETA', il Curatore, Stefano Quaglia, assistito dal consulente del lavoro, Luigi Schenone;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Lucia Anile;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Bruno Pilo;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti Roberto Pennati per la UILTuCS Lombardia, Lorenzo Ferraro per la FILCAMS CGIL di Savona e Simona Schinca per la RSA FILCAMS CGIL.

Per le REGIONI VENETO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PUGLIA, CAMPANIA e PIEMONTE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. A seguito dell'esame congiunto tra le Parti, la regione Campania, convocata al presente incontro, non è risultata interessata all'accordo in oggetto. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE e PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga - non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- la Società ha sottoscritto presso questa sede ministeriale, in data 14.03.12 verbale di accordo governativo per l'accesso al trattamento di Cig in deroga con riguardo a n. 9 apprendisti, a decorrere dal 19.03.12 e sino al 31.12.12;
- a seguito della dichiarazione di fallimento della Società, intervenuta con sentenza del Tribunale di Savona in data 11.06.12, il Curatore fallimentare, dott. Stefano Quaglia, ha presentato, con nota trasmessa in data 21.06.12 (prot. n. 14040 del 25.06.12), istanza per l'esperimento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con comunicazione dell'11.07.12 (prot. 15345) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, tenuto conto della intervenuta chiusura di tutti i punti vendita aziendali, la Curatela fallimentare ha rappresentato alle OO.SS. la necessità di integrare/modificare l'accordo governativo del 14.03.12 prevedendo, a decorrere dal 11.06.12, la sospensione in Cig a zero ore di tutti i lavoratori con contratto di apprendistato, **compresi quelli per i quali nel precedente accordo era stato previsto il ricorso alla Cig a rotazione.**

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.


CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e in particolare il comma 8, dell'art. 19, il quale stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Curatela fallimentare presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine della concessione del trattamento di **CIG in deroga, a zero ore senza rotazione**, per il periodo a decorrere dal 11.06.12 e sino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **11 lavoratori**, pari all'intero organico con contratto di apprendistato.
2. I lavoratori suindicati sono come di seguito ripartiti:
 - n. 2 della REGIONE LOMBARDIA, di cui n.1 del punto vendita di Vigevano e n. 1 del punto vendita di Carugate. Si precisa che per quest'ultimo lavoratore il contratto di apprendistato giungerà in scadenza al 30.09.12.
 - n. 4 della REGIONE VENETO, di cui n. 1 del punto vendita di San Martino B.A. (VR) e n. 1 di Torri di Quartesolo (VI) non interessati dal precedente accordo, e n.2 del punto vendita di Marcon per i quali, nel precedente accordo, era stata prevista la Cig a riduzione massima del 35%;
 - n.1 REGIONE PUGLIA, punto vendita di Molfetta(con contratto part-time al 60%);




- n. 2 REGIONE PIEMONTE del punto vendita di Beinasco (TO), uno dei quali con contratto in scadenza al 17/08/12;
 - n. 2 REGIONE EMILIA ROMAGNA, di cui n. 1 del punto vendita di Ferrara e n. 1 del punto vendita di Ravenna per i quali, nel precedente accordo, era stata prevista la Cig a riduzione massima del 40%.
3. La Curatela fallimentare richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.
 4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
 5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito.
 6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
 7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Per quanto non espressamente previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale, le Parti si rimandano all'accordo governativo del 14.03.12.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CURATELA FALLIMENTARE




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS-UIL



ITALIA LAVORO



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

